

# Economia circolare e gestione RIFIUTI

Ing. Massimo Rivalta  
presidente Animac

Il tema rifiuti nel settore industriale: dal recepimento delle Direttive Europee contenute nel “Pacchetto Economia Circolare” col Dlgs 116/2020, ai Chiarimenti sulle modifiche al Dlgs 152/2006. Nel settore apparecchiature a pressione la questione “Rifiuti” resta un problema da gestire: da quando si realizza una nuova sala compressori a quando, a seguito dell’utilizzo, sono previste le periodicità per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Prima parte.

**N**ormare i rifiuti nel settore industriale da sempre è stato un argomento molto delicato e sensibile che ha messo non poco in evidenza come una politica ambientale nazionale debba essere armonizzata con la normativa europea e internazionale.

Nasce così, nel 2006, il TUA (Test Unico Ambiente) normato dal Dlgs 152/06 cui è seguito il Dlgs 116/2020 (Decreto Rifiuti) in recepimento di due delle quattro Direttive europee contenute nel “Pacchetto Economia Circolare” in tema di rifiuti, come meglio specificato successivamente.

A seguire, in alcuni ambiti dell’architettura normativa, sono sorti alcuni punti critici nell’interpretazione da parte degli utenti e, a chiarimento di tutto, è stata emanata la Circolare 14 maggio 2021, n. 51657, contenente le corrette

interpretazioni e delucidazioni del soggetto normatore.

## **Apparecchiature a pressione**

Anche nel settore delle apparecchiature a pressione, la questione “Rifiuti” rimane un problema da gestire, dal momento in cui si realizza una nuova sala compressori a quando, a seguito dell’utilizzo, sono previste le periodicità per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Infatti, nella nuova costruzione, i rifiuti sono principalmente quelli delle demolizioni civili mentre, successivamente, è necessario porre l’attenzione sullo smaltimento del materiale esausto, quali filtri, oli e altro materiale. E’, quindi, importante che le argomentazioni contenute nel Dlgs 116/2020 e i relativi chiarimenti della Circolare 14 maggio 2021, n. 51657, siano assimilate dagli addetti ai lavori e tenute in debita considerazione

con riguardo e cautela onde non trasgredire la norma ed evitare le relative sanzioni civili e penali previste dall’impianto sanzionatorio.

## **Il Dlgs 116/2020**

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Dlgs 116/2020, cosiddetto “Decreto Rifiuti”, che recepisce, come detto, in un unico decreto due delle quattro direttive europee (la 2018/851 e la 2018/852) contenute nel “Pacchetto Economia Circolare” che riguardano i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sono questi, dunque, gli ambiti sui quali vengono apportate le principali trasformazioni dell’ordinamento attuale.

Con questo decreto, viene modificata in modo sostanziale la parte quarta del Dlgs n.152/2006, ovvero il cosiddetto TUA (Testo Unico Ambientale) e a questo nuovo

testo saranno tenuti ad adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono, trasportano e trattano i rifiuti.

Nel dettaglio, queste le principali indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore interesse per le imprese introdotte dalla nuova norma:

- Registro cronologico di carico e scarico: fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dall'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti;
- Trasporto dei rifiuti e Formulario: si introduce la possibilità, per il trasportatore, di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore; viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per il Registro c/s) da cinque a tre anni. Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività;
- Classificazione rifiuti: è prevista l'adozione, da parte del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto;
- Responsabilità nella gestione dei rifiuti: confermata l'esclusione

della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato;

- Cessazione qualifica di rifiuto: a seguito della modifica dell'art. 184-ter, non è più prevista l'operazione di "preparazione al riutilizzo" tra le attività di recupero funzionali alla effettuazione di processi di "End of Waste";
- Rifiuti Urbani: a partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti individuati nell'allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies parte IV del Codice Ambientale saranno considerati rifiuti urbani e come tali andranno trattati;
- Etichettatura Imballaggi: la precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava a un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura. La nuova formulazione, in vigore dal 26 settembre, pone in capo ai produttori obblighi informativi e di etichettatura importanti e di dubbia interpretazione.

#### **A proposito della Circolare 14 maggio 2021, n. 51657**

La circolare del MiTE interviene fornendo degli importanti chiarimenti sulle criticità interpretative e applicative relative alla gestione dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti rappresenta un ambito in veloce evoluzione verso quella che è la civiltà ambientale, e la normativa, negli ultimi anni, ha intrapreso un percorso di innovazione in tale senso, fino ad allinearsi alle correnti europee e mondiali e, con l'ultimo Governo Draghi, a creare il Ministero della Transizione Ecologica, di cui abbiamo già parlato su queste pagine.

Il Ministero della Transizione Ecologica, con la Circolare 14 maggio 2021, n. 51657, è intervenuto per fornire importanti chiarimenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 116/2020.

La Circolare affronta le novità e le criticità nell'applicazione pratica/operativa di alcune delle norme presenti nella parte IV del Dlgs 152/2006, in particolare sono stati presi in esame gli articoli del Codice Ambientale:

- l'art. 179 rubricato "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti";
- l'art. 181 rubricato "Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti";
- l'art. 183 rubricato "Definizioni";
- l'art. 185 rubricato "Esclusioni dall'ambito di applicazione";
- l'art. 185-bis rubricato "Deposito temporaneo prima della raccolta";
- l'art. 190 rubricato "Registro cronologico di carico e scarico";
- l'art. 193 rubricato "Trasporto dei rifiuti";
- l'art. 230 rubricato "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture";
- l'art. 258 rubricato "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari".